

Le indicazioni emerse nel corso di un incontro al Centro studi bancari di Lugano

# Scudi fiscali alla cassa il 16/7

## Concessione di garanzie, non si perde la segretezza

DI FABRIZIO VEDANA

**L'**imposta di bollo speciale dell'1,35% va pagata sui rapporti scudati e ancora segretati; nessuna deroga per quelli costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a terzi: la segretezza cessa solo in caso di richiesta di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria sul soggetto garantito.

È una delle indicazioni emerse in occasione di un recente incontro tenutosi presso il Centro Studi Bancari di Lugano in occasione del quale è stato ricordato che entro il 16 luglio banche, intermediari e fiduciarie dovranno procedere, per conto dei clienti, al versamento della citata imposta sul valore delle attività finanziarie oggetto di rimpatrio fisico o giuridico introdotta dal governo Monti con il decreto salva-Italia.

L'articolo 19 del menzionato decreto e la successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 5 luglio 2012 hanno previsto che l'imposta di bollo speciale è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate che sono ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Qualora il regime di riservatezza sia venuto meno nel corso dell'anno, l'imposta sarà comunque dovuta ma in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro-rata temporis. A tal fine, l'imposta dovrà quindi essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretezza rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.

In questi ultimi giorni che precedono il versamento dell'imposta speciale dovuta relativamente all'anno 2012 e da versare entro il 16 luglio prossimo, clienti, banche, fiduciarie e rispettivi professionisti stanno quindi verificando

la permanenza o meno del regime di riservatezza sul rapporto scudato; in assenza, infatti, l'imposta non andrà pagata.

Accanto a situazioni in cui risulta chiara la volontà del cliente di perdere la riservatezza, si pensi alla dichiarazione resa per iscritto e avente data certa, con la quale il cliente rinuncia espressamente alla segregazione ovvero al caso in cui il cliente disponga il trasferimento, totale o parziale, delle attività finanziarie scudate presso un conto o un rapporto non riservato, ce ne sono altre meno definite sia in ordine alla loro efficacia sia in ordine alla loro decorrenza.

Tra le ipotesi di perdita del regime di riservatezza espressamente disciplinate dall'Agenzia delle entrate nell'ambito della citata Circolare 29/E vi sono le seguenti:

- prelevamento di denaro o vendita di attività finanziarie con loro successivo utilizzo;
- produzione, dal denaro o dalle attività finanziarie rimpatriate (o da quelle acquisite attraverso il loro disinvestimento o attraverso l'investimento dei relativi redditi), di redditi di capitale e/o di redditi diversi di natura finanziaria non assoggettabili a tassazione definitiva;
- immissione nel conto segreto di denaro o attività finanziarie che non sono state oggetto della procedura di emersione;
- decesso del contribuente che ha presentato la dichiarazione riservata (il regime di riservatezza non si trasmette agli eredi);
- esibizione, da parte del contribuente, della dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti, i questionari e le

richieste di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

- costituzione del rapporto segreto in garanzia di finanziamenti concessi a terzi soggetti.

In tali ultimi casi l'imposta di bollo speciale sarà comunque dovuta fino alla data di esibizione della dichiarazione riservata comunicata all'intermediario dal contribuente o dagli organi di controllo ovvero sino alla data in cui nei confronti del terzo a cui favore è stata concessa la garanzia non siano richieste informazioni ai sensi dell'articolo 32 del dpr 600/73.

In assenza di diverse indicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria troverà, infatti, applicazione anche a questo caso, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del contribuente e soprattutto dall'articolo 14 del decreto legge 350 del 25 settembre 2001, il principio sancito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24 del 13 marzo 2002 relativamente al regime di segregazione dei conti scudati sui quali viene conferita delega a un soggetto che non si è avvalso dello scudo.

Pertanto in assenza di notizie sull'esibizione fatta dal contribuente della dichiarazione riservata ovvero di richieste di informazioni sul soggetto terzo garantito, l'intermediario dovrà considerare i citati rapporti ancora segretati e come tali applicare agli stessi l'imposta di bollo speciale.

—© Riproduzione riservata—

